

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 30 maggio 2014 un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione.

A seguito della estinzione anticipata, avvenuta ad ottobre 2018, il ricorrente chiede che il Collegio così disponga:

- 1) in via preliminare ordini ex art. 210 c.p.c. alla resistente l'esibizione del pro-forma provvigionale attestante il pagamento della fattura alla società intermediatrice del credito per l'attività svolta in relazione al contratto;
- 2) condanni l'intermediario all'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125 sexies T.U.B. per l'importo complessivo di 975,20 euro;
- 3) condanni l'intermediario alla restituzione della penale di estinzione anticipata per 113,95 euro, in quanto illegittimamente addebitata al ricorrente.

Nelle controdeduzioni eccepisce che:

- la domanda relativa alla consegna della documentazione attestante il pagamento della provvigione all'intermediario del credito è inammissibile, in quanto non contenuta nel reclamo;
- la sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia UE non è direttamente applicabile nell'ordinamento interno;

- le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali hanno natura up-front e, pertanto, non possono essere rimborsate;
 - la commissione di estinzione anticipata è stata legittimamente applicata,
- Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso

DIRITTO

In via preliminare, si rileva che la domanda relativa all'esibizione della documentazione attestante il pagamento dell'intermediario del credito non era contenuta nel reclamo e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Nel merito il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;
- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;
- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato inter alia che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo up-front, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Soltanto per le imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, T.U.B.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring.

Sulla base di tali premesse al caso di specie trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- per i costi recurring nonché per quelli up-front, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di clausola contrattuale, i costi up-front devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. pro rata temporis);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Tanto premesso il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	9,67%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	37,51%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissioni accessorie (up front)	€ 1.296,00	€ 745,20	€ 486,10	☒	€ 486,10
☐	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 230,00	€ 150,03	☒	€ 150,03
☐			€ 0,00	€ 0,00	☒	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 636,13
interessi legali	si

Si precisa che al fine della distinzione tra costi recurring e up-front, si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella decisione pilota n. 6365 dell'8.06.2017 del Collegio di Roma, che ha ritenuto up-front sia le commissioni accessorie che le spese fisse contrattuali.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, nel richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento del 15/4/2019, resa nella riunione dell'11 marzo 2020, si rileva che la somma addebitata appare conforme al limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, come previsto dall'art. 125 sexies T.U.B. Essa, pertanto, deve essere rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 636,13 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO